

spettive disposizioni legislative e canoniche,  
ma prima vogliono, in virtù di quest'atto,  
stabilire i patti e le condizioni, che regolar  
devranno la loro futura unione, dichiaran-  
do anzitutto che essi intendono adottare  
il regime dotale, giusta come è prescritto  
dal Codice Civile. — Ciò posto la suddetta Igno-  
zia Napoli, au torizza la detta propria madre,  
dotta e se stessa la somma di lire trecentotran-  
ta due e centesimi cinquanta, che il futuro  
sposo Ignazio Giannino Schiara d'aver ri-  
ceivuto in moneta di corso legale nel Regno  
e ne ritaglia ampia e valida quietanza. —  
Inoltre la comparente Giuseppa D'Anna,  
volendo contribuire al buon decoro e sostegno  
del suddetto futuro matrimonio, si ritiene in  
dote alla detta sua figlia Ignazia Napoli  
accettante, sul più disponibile, e per essa ac-  
cettante il detto di lei futuro sposo:  
i tanti oggetti di biancheria stimati da un  
perito scelto d'accordo del valore di lire tre-  
centotrenta due e centesimi cinquanta, con  
espressa dichiarazione che la stessa ne pre-  
due la vendita verso il medesimo futuro  
sposo, il quale dichiara d'aver ricevuto i detti

oggetti di biancheria e ne ritaglia quietanza. — L. 382 fo  
e due case terrane, fra loro contigue, situate in Bibe-  
ra, via S. Maria, segnate al numero civico 39, con finanti  
concaja di S. Pellegrino Montalbano da due lati;  
concaja di V. Scalia, e concaja di Filippo Sai-  
no, del valore, agli effetti della tassa di Registro,  
di lire duecento, notate cioè la casa più grande,  
che rappresenta la metà d'una casa di maggiore  
grandezza nel vicinato fabbricati di Bibera all'or-  
dine di S. Pietro nome di D. Anna Giuseppa fu S. Pietro, ma-  
ritata Napoli il 1870, di prendente dall'imponibile  
di L. 12, di cui il detto a detta casa la metà in L. 6, men-  
tre la casa più piccola, capace appena di contene-  
re un agnino, non è notata in catasto perché di nuo-  
va costruzione. — Nelle suddette case terrane  
la futura sposa avrà la proprietà dal giorno  
della celebrazione del matrimonio e il mo-  
biliare possiede dal primo settembre del prossimo  
venturo anno e da tale giorno essa si obbliga  
e pareggia si obbliga il futuro sposo di pagare  
la suddetta, che vi gravano, franchi d'arresti.  
Questi prometteggi obbliga di bene ammini-  
strare la superiore dote e di farne la restituzi-  
one, quando ne parà il caso, nei modi di legge,  
però non avendo egli beni spacci d'ipoteca,

200 - 50

L. 382 fo